



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04/01/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL CAMPO DI BOCCE COMUNALE SITO IN VIA A. DE GASPERI - DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTA la Deliberazione della Giunta N. 38 Reg. Del 27/02/2018, con la quale è stato dato "Atto di indirizzo per l'affidamento dell'impianto sportivo bocciolina comunale sito in via A. De Gasperi" all'Area Tecnica;

PREMESSO CHE:

- Tra gli obiettivi prioritari del Comune vi è quello della promozione, sostegno e sviluppo dell'attività sportiva finalizzata alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani e al miglioramento del benessere psico/fisico delle persone;

CONSIDERATO CHE:

- L'Amministrazione ritiene opportuno e necessario proseguire nella gestione complessiva ed integrata degli impianti sportivi prima indicati con affidamento in concessione ad operatori economici qualificati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016;
- Una diversa modalità gestionale in economia, oltre che antieconomica, non sarebbe praticabile per i noti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzione di personale;

RITENUTO, in relazione alle caratteristiche dell'impianto sportivo predetto e alla sua collocazione e potenzialità di sviluppo di procedere all'affidamento in concessione dello stesso in un'ottica di gestione con conseguenti economie di gestione;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI i seguenti articoli del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, applicabili alla procedura di gara di cui trattasi:

- l'art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 35 comma 1 il quale prevede quale soglia di rilevanza comunitaria l'importo di Euro 5.225.000;
- l'art. 36 comma 2 lettera b) il quale prevede che i servizi di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui al precedente art. 5 (5.225.000 per le concessioni) possono essere affidati mediante procedura negoziata e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli incarichi;

- l'art. 37 comma 1 il quale prevede che: "1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38";
- l'art. 216 comma 10 il quale prevede che: "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 Ter del Decreto-Legge 18/10/2012 N. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 N. 221";
- gli artt. 164, 165, 166, 167 e 168 i quali disciplinano l'affidamento di concessione di servizi;

DATO ATTO che il comune di SANT'ONOFRIO risulta iscritto all'anagrafe di cui 33 Ter del Decreto-Legge 18/10/2012 N. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 N. 221;

RILEVATO che:

- per effetto del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera b e 164 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 può procedersi all'affidamento della concessione del sito prima richiamato mediante procedura negoziata, con gara ufficiosa previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici;
- con deliberazione della Giunta Comunale N. 38 del 24/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva dato atto di indirizzo per l'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo dell'impianto sportivo bocciocofila comunale sito in via A. De Gasperi all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di espletare le procedure di selezione di un soggetto avente i requisiti di cui al Regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali";
- con avviso in data 10/07/2020 Prot. N. 2754 debitamente pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione albo pretorio on line, è stata esperita preliminare indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in uso/gestione del campo sportivo comunale predetto;

PRECISATO che:

- si procede all'affidamento della concessione con le modalità prima descritte, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa e la proporzionalità delle forme in relazione all'importo dei servizi affidati rispetto alla maggiore complessità e lunghezza dei tempi delle procedure ordinarie;
- le norme sulle convenzioni CONSIP o Centrali Uniche Regionali e sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni si applicano all'acquisizione di forniture e servizi mediante appalto e non alla concessione di servizi che, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera vv) consiste in "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";
- tale interpretazione trova riscontro nell'art 1 comma 157 della legge 228/2012;
- il valore presunto dell'uso/gestione del campo sportivo di cui sopra è stato calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della gara ufficiosa per procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione/uso dell'impianto sportivo bocciocofila comunale sito in via A. De Gasperi:

- Allegato A): lettera d'invito;
- Allegato B): capitolato speciale d'appalto;
- Allegato C): informazione antimafia dichiarazione sostitutiva famigliari conviventi;
- Allegato D): dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di invitare alla gara ufficiosa di cui trattasi i soggetti ritenuti idonei che hanno presentato richiesta nei termini di cui al citato avviso;

VISTO:

- il Capitolato Speciale d'Oneri;
- il D. Lgs. N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- il D. Lgs. N. 165/2001;
- la Legge N. 289/2002;
- la Legge Regionale N. 20/2010;
- il Regolamento Regionale N. 8 del 29/12/2011;
- il Regolamento Comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione Commissariale N. 74 del 04/08/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.P.R. N. 207/2010 per gli articoli in vigore;
- il D. Lgs. N. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento in concessione della gestione/uso dell'impianto sportivo bocciofila comunale sito in via A. De Gasperi per un massimo di anni 5 (cinque), con possibilità di rinnovo per uguale periodo, ai sensi degli art 164 , 165 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera b) e art 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016;
2. **DI APPROVARE** la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della gara ufficiosa per procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione/uso dell'impianto sportivo bocciofila comunale sito in via A. De Gasperi:
 - Allegato A): lettera d'invito;
 - Allegato B): capitolato speciale d'appalto;
 - Allegato C): informazione antimafia dichiarazione sostitutiva famigliari conviventi;
 - Allegato D): dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. 50/2016;
3. **DI INVITARE** alla gara ufficiosa, mediante procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione/uso del campo dell'impianto sportivo bocciofila comunale sito in via A. De Gasperi per un massimo di anni 5 (cinque), i soggetti idonei che hanno presentato richiesta nei termini di cui al citato avviso;
4. **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Arch. Vincenzo GIANNINI – Responsabile dell'Area Tecnica;
5. **DISPORRE**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
6. **AVVERTE** che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge N. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso – giurisdizionale al T.A.R. di CATANZARO ai sensi dell'art. 2, lettera b) ed art. 21 della legge N. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
7. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del

responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Vincenzo GIANNINI

Pubblicazione all'Albo online del Comune